



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Regolamento per le attività di ricerca, sviluppo e trasferimento delle conoscenze

Aprile 2016

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1. Definizioni.....	3
Art. 2. Finalità generali e scopi	5
Art. 3. Requisiti di accesso alla funzione di ricercatore.....	6
Art. 4. Organizzazione delle attività R&S.....	6
Art. 5. Formazione e mobilità.....	6
Art. 6. Svolgimento di attività di R&S	7
Art. 7. Proprietà intellettuale: diritti d'autore e proprietà industriale	8
Art. 8. Corretto uso delle risorse e salvaguardia dell'immagine dell'Ente	8
Art. 9. Programmazione e valutazione della ricerca	8
Art. 10. Accordi, convenzioni e contratti.....	9
Art. 11. Spin-off	9

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE

Premessa

L'esistenza di risorse umane sufficienti e adeguatamente sviluppate nella ricerca, sviluppo e trasferimento delle conoscenze (R&S), costituisce l'elemento fondamentale per l'accrescimento delle conoscenze scientifiche ed il progresso tecnologico, il rafforzamento della qualità della vita, la garanzia del benessere dei cittadini e il potenziamento della competitività dell'Europa¹.

Ogni centro di attività di un certo rilievo, pubblico o privato, ha al suo interno un nucleo di ricerca e propri ricercatori.

L'Ente Foreste della Sardegna svolge attività di R&S in ambito forestale e ambientale (LR 24/99 e Disegno di Legge n. 218 del 15 Maggio 2015) e ha il dovere di valorizzare le risorse umane disponibili per tali attività e di partecipare allo Spazio Europeo della Ricerca² nei suoi ambiti di competenza.

Il presente regolamento disciplina pertanto finalità, accesso, organizzazione, svolgimento e valutazione delle attività di R&S condotte dall'Ente nell'ambito delle strategie, principi e requisiti individuati nello Spazio Europeo della Ricerca.

Nell'ambito di tali attività, l'Ente promuove un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, quale necessario presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, alle professionalità, alla ricerca ed esplorazione intellettuale e al perseguimento della conoscenza.

L'Ente e tutto il personale coinvolto in attività di R&S conoscono e approvano i principi ed i requisiti esposti nella Carta Europea dei Ricercatori e nei Codici Etici degli enti di ricerca con cui si collabora. Conoscono e rispettano inoltre gli accordi con soggetti terzi finanziatori o in collaborazione.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla Carta europea dei ricercatori, adottandone i relativi principi, definizioni e codici.

Art. 1. Definizioni

1. Ricerca e sviluppo (R&S): complesso di attività creative intraprese in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze, sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni. La ricerca scientifica può essere di base o applicata. La ricerca di base è considerata un'attività sperimentale o teorica avente come scopo l'ampliamento delle conoscenze, di cui non si prevede una specifica applicazione o utilizzazione. La ricerca applicata è quella ricerca originale svolta per ampliare le conoscenze, ma anche e principalmente allo scopo di una pratica e specifica applicazione. Lo sviluppo

¹ Commissione Europea, "Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE).", n.d.

² Commissione delle Comunità Europee, "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Verso uno spazio europeo della ricerca COM (2000) 6", n.d.

sperimentale consiste in un'attività destinata a completare, sviluppare o perfezionare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi, attraverso l'applicazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica³.

2. Ricercatori: personale adeguatamente qualificato, impegnato nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Più specificatamente, per ricercatori si intendono le persone che svolgono attività professionali nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della «ricerca di base», della «ricerca strategica», della «ricerca applicata», dello sviluppo sperimentale e del «trasferimento delle conoscenze», ivi comprese l'innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca o il giornalismo scientifico⁴.
3. Tecnico: personale che svolge mansioni che richiedono conoscenze tecniche ed esperienza negli ambiti di competenza dell'Ente e che partecipa nella R&S svolgendo mansioni scientifiche e tecniche che prevedano l'applicazione di concetti, metodi operativi e l'uso di strumentazioni di ricerca, con la supervisione dei ricercatori⁵. A seconda del grado di qualificazione richiesto per le attività, può essere "laureato" ovvero "non laureato"
4. Proprietà intellettuale: insieme dei diritti volti ad assicurare la tutela delle creazioni in campo scientifico, industriale e artistico. I diritti riconosciuti sono di carattere personale (diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio; diritto assoluto, intransmissibile, inalienabile, indisponibile) e patrimoniale (connesso allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa; disponibile e trasmissibile). La proprietà intellettuale ricomprende due categorie: il diritto d'autore e la proprietà industriale.

4a. Diritto d'autore: istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all'autore originario dell'opera. Tale diritto riguarda opere dell'ingegno di carattere creativo e originale come, tra l'altro, le scienze, qualunque sia il modo o la forma di espressione⁶.

4b. Proprietà industriale: marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità (...), informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali⁷.

5. Opere collettive: enciclopedie, dizionari, antologie, giornali, riviste. E' considerato autore chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, senza pregiudizio dei diritti delle opere o parti di opere che la costituiscono: le parti realizzate dai diversi autori, infatti, sono e rimangono distinte e autonome, conservando ciascuna le proprie caratteristiche di contributi creativi dell'ingegno.

³ OECD, "Frascati Manual 2015 - Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development", n.d.

⁴ Commissione Europea, "Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE)."

⁵ OECD, "Frascati Manual 2015 - Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development."

⁶ Legge, 22/04/1941 n° 633, Legge sul diritto d'autore, vols., n.d.

⁷ Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale., vols., n.d.

6. Opere composte: i singoli contributi individuali si configurano come elementi essenziali di un insieme organico e unitario. I diritti morali sull'opera spettano a ciascun autore.
7. Opere in comunione: create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone. In tal caso, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo prova contraria risultante da accordo scritto, e sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.

Art. 2. Finalità generali e scopi

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento delle conoscenze (R&S) dell'Ente Foreste della Sardegna (in seguito indicati come Ente) e dei suoi dipendenti;
2. Le attività di R&S dell'Ente riguardano gli ambiti di competenza stabiliti dalla legge istitutiva di riferimento e sono finalizzate alla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e sostenibile (promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva)⁸. In particolare le attività di ricerca dovrebbero:
 - a) fornire evidenze scientifiche, strumenti di analisi e professionalità in grado di supportare la definizione e l'implementazione delle politiche forestali ed ambientali al livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - b) supportare il trasferimento delle conoscenze acquisite tramite la ricerca, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per guidare le scelte operative e gestionali;
 - c) condurre ricerca applicata innovativa e monitoraggi funzionali agli obiettivi dell'amministrazione e dei portatori di interesse del settore agro-silvo-pastorale e ambientale;
 - d) porre le basi e definire le modalità per la collaborazione di lungo periodo con enti, istituti di ricerca e privati che conducono attività di ricerca e sviluppo nei settori di competenza;
 - e) informatizzare, raccogliere ed integrare risultati scientifici e banche dati sulla ricerca forestale e ambientale, per mettere insieme gli elementi necessari alla comprensione e divulgazione dei valori naturalistici;
 - f) acquisire le informazioni che permettano di delineare i possibili mutamenti di medio e lungo periodo che incidono sul settore agro-silvo-pastorale e ambientale, adattando le esigenze di ricerca ai nuovi scenari;
 - g) divulgare i risultati delle attività svolte e le conoscenze sviluppate attraverso l'organizzazione di corsi di formazione di alto livello rivolte sia all'interno della Regione Autonoma della Sardegna, che all'esterno, con seminari per studenti universitari, giornate di aggiornamento per tecnici, *Summer school*, pubblicazioni periodiche istituzionali *on-line*.
3. Le attività di R&S arricchiscono la Regione Sardegna, l'Ente e i suoi dipendenti sotto forma di rete di collaborazioni, *know-how*, proprietà intellettuale e copyright, nonché di eventuali brevetti.

⁸ Commissione Europea, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM/2010/2020).", n.d.

Art. 3. Requisiti di accesso alla attività di ricerca in seno all'Ente Foreste della Sardegna

1. Possono candidarsi allo svolgimento di attività di ricerca i dipendenti in possesso della Laurea Magistrale (o quadriennale vecchio ordinamento) e/o del Dottorato di ricerca (Ph.D.) e/o titoli equivalenti conseguiti all'estero, ovvero dello svolgimento di attività scientifica certificata da pubblicazioni repertorate nelle banche dati ovvero da attività di trasferimento tecnologico certificata per almeno un triennio.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma che precede non comporta variazioni dell'inquadramento contrattuale corrente dei dipendenti dell'Ente adibiti anche a tale attività.
3. L'accesso alle attività di ricerca avviene con valutazione dei candidati, da parte del Direttore Generale anche attraverso la struttura di supporto, basata su criteri predeterminati e pubblicità degli atti. L'individuazione dei ricercatori deve basarsi oltre che sui requisiti di accesso come al comma 1, anche sulla valutazione delle competenze curriculari e deve rispettare inoltre i principi e requisiti individuati nel Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori della Commissione Europea.
4. A seguito delle procedure di cui ai commi precedenti è stilato l'elenco dei ricercatori dell'Ente assegnati ad una specifica attività di ricerca, approvato con apposita determinazione dirigenziale generale.
5. L'inattività scientifica superiore al triennio comporta la decadenza automatica dalle attività di ricerca assegnate.

Art. 4. Organizzazione delle attività R&S

1. Il personale impegnato in attività R&S è suddiviso in tre categorie: ricercatori, tecnici, addetti ad altre mansioni. I ricercatori sono impiegati nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi. I tecnici partecipano ai progetti di ricerca svolgendo mansioni scientifiche e tecniche con la supervisione dei ricercatori. Gli addetti ad altre mansioni svolgono attività di supporto tecnico, logistico, amministrativo.
2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca deve essere formalmente individuato il personale incaricato secondo quanto previsto all'art. 3. Il personale tecnico e gli addetti ad altre mansioni sono individuati nell'ambito della organizzazione del personale dell'Ente, con apposito provvedimento.
3. I ricercatori, sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 9 collaborano con altre istituzioni nazionali ed estere impegnate in attività di ricerca. Collaborano inoltre con il personale dei Servizi territoriali e dei Complessi Forestali in attività di R&S di rilevanza locale e basate su conoscenze territoriali.
4. Tutti i dipendenti dell'Ente hanno il diritto/dovere alla formazione continua e sono pertanto incoraggiati dai loro dirigenti a svolgere attività di R&S nell'ambito delle attività dell'Ente. L'Ente promuove a qualsiasi livello e inquadramento attività di *citizen sciences* e altre modalità di ricerca innovative.

Art. 5. Formazione e mobilità

1. Per incrementare il capitale umano disponibile per la funzione di ricercatore sono incoraggiati i congedi straordinari retribuiti per i dipendenti ammessi a corso di dottorato che ne facciano richiesta, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 476 del 13.08.1984 art. 2 e s.m.i..

2. Sono agevolate tutte le attività di studio e mobilità: ore di studio, partecipazione a congressi nazionali e internazionali, corsi di aggiornamento, campi studio, stage in istituti di ricerca, etc nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e con riferimento ai programmi di cui all'art. 9.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della Legge 240 del 2010, e nei limiti delle disponibilità di personale per il perseguimento dei compiti istituzionali, i dipendenti dell'Ente sono, a domanda, collocati per un periodo massimo di quattro anni consecutivi, in aspettativa senza retribuzione per lo svolgimento di assegni di ricerca presso enti di ricerca, pubblici o privati, anche operanti all'estero, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
4. Al fine di favorire l'alta formazione e la collaborazione con gli atenei, i ricercatori dell'Ente possono, previa autorizzazione da concedersi nei limiti delle disponibilità di personale per il perseguimento dei compiti istituzionali, svolgere attività didattica presso le Università, loro Consorzi e Fondazioni, sulla base di apposite convenzioni. Tali attività rientrano nel normale orario di lavoro se effettuate a titolo gratuito.
5. L'Ente, compatibilmente con le risorse di bilancio, finanzia o cofinanzia borse di studio negli ambiti di competenza dell'Ente, presso istituti con sede in Italia o all'estero e per ricerche svolte in Sardegna. I candidati sono selezionati con valutazione comparativa basata su criteri predeterminati e pubblicità degli atti. L'attribuzione delle borse di studio deve essere fatta con bandi periodici.

Art. 6. Svolgimento di attività di R&S

1. Il personale incaricato della funzione di ricercatore svolge compatibilmente ai compiti assegnati dal dirigente dal quale dipende, le attività di R&S.
2. I ricercatori partecipano alle attività di R&S, alla formazione, alla ricerca di fondi, alla stesura di progetti di rilievo e alle attività tecniche di propria competenza, compatibilmente con lo svolgimento continuativo di attività di ricerca.
3. Per favorire la valorizzazione delle risorse umane dislocate nei Servizi territoriali e il collegamento con il territorio, i ricercatori possono avere sede di lavoro in qualsiasi Servizio dell'Ente, su tutto il territorio regionale.
4. E' promosso ed incentivato il lavoro di equipe, svolto attraverso l'utilizzo delle modalità di lavoro ritenute di volta in volta più idonee dai ricercatori, es. incontri dell'intero gruppo "face to face", per gruppi di lavoro tematici, con riunioni a distanza ("Conference call"), etc.
5. Le attività di R&S possono essere svolte dove appropriato: in sede, centri di ricerca, laboratori universitari, biblioteche, in campo, ecc. Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di R&S, si attuano nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione delle previsioni dell'art.14 della 7 agosto 2015, n.124, compatibilmente con il contratto di lavoro.
6. Tutte le attività di R&S svolte nell'interesse dell'Ente rientrano nell'orario di lavoro, ovunque esse vengano svolte, ferme restando le previsioni del precedente comma e nel rispetto delle norme contrattuali.
7. L'Ente promuove la costituzione di laboratori con funzione ancillare alle attività di R&S di propria competenza.

Art. 7. Proprietà intellettuale: diritti d'autore e proprietà industriale

1. La pubblicazione scientifica, tecnica (es. *report* o linee guida) e la divulgazione al pubblico (es. *layman's report*) del dato/risultato rappresentano un diritto/dovere del dipendente impegnato in attività di R&S.
2. L'Ente rispetta i Diritti morali d'autore, e quindi il creatore dell'opera intellettuale è incentivato a pubblicarla, sentiti il Direttore Generale ed i colleghi coinvolti nella ricerca. Il diritto morale d'autore va esercitato nel rispetto dei diritti altrui, dell'etica di pubblicazione, degli accordi scritti con soggetti terzi finanziatori o in collaborazione, della privacy e della normativa sui dati sensibili e della tutela dell'immagine dell'Ente.
3. L'attribuzione, anche parziale, di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o l'omissione della citazione delle fonti, costituisce condotta riprovevole anche ove non concreti un illecito, sia che tale comportamento venga realizzato intenzionalmente, sia che esso consegua da una condotta non diligente.
4. Il diritto patrimoniale è disciplinato dalla Legge n. 633 del 22.04.1941 e dal Decreto Legislativo n. 30 del 10 Febbraio 2005 e s.m.i.. L'Ente garantisce che i ricercatori godano dei benefici (se previsti) della valorizzazione dei loro risultati di R&S, tramite tutela giuridica e, in particolare, tramite un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compreso il copyright. I diritti dei ricercatori e dei loro datori di lavoro o di terzi, ivi compresi gli organismi commerciali o industriali esterni, potranno essere ulteriormente specificati, rispetto alla normativa di riferimento, da ulteriori accordi.
5. Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di R&S devono impegnarsi proficuamente per la pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca, in modo che questa possa essere fruibile a tutta la collettività, per favorire positive ricadute ambientali, economiche e sociali negli ambiti di competenza. Questo deve essere fatto nel rispetto dei principi e diritti enunciati nei commi precedenti.
6. La condivisione del dato e la pubblicazione di opere composte e in comunione è incoraggiata e per questo i dipendenti coinvolti in attività di R&S devono mettere a disposizione dell'Ente, nel formato adeguato per il caricamento sul Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA), i dati relativi alle ricerche svolte durante l'orario di lavoro, nel rispetto della proprietà intellettuale del dato.

Art. 8. Corretto uso delle risorse e salvaguardia dell'immagine dell'Ente

1. Il personale non può utilizzare o concedere a persone o a enti terzi attrezzature di ricerca, dati, risorse umane, logistiche, materiali e finanziarie dell'Ente per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'Ente ed in ogni caso non espressamente autorizzati.
2. La dichiarazione di affiliazione all'Ente è un atto dovuto per le pubblicazioni relative alle attività di R&S svolte durante l'orario di lavoro, e possibile per quelle svolte al di fuori. Tale utilizzazione deve essere autorizzata dal Direttore Generale.

Art. 9. Programmazione e valutazione della ricerca

1. La Direzione Generale, con l'ufficio di supporto e con i ricercatori dell'Ente, elabora un Programma triennale di Ricerca e Sviluppo, eventualmente coordinato con i Programmi triennali dei lavori, che descrive gli argomenti-chiave di ricerca che si intendono sviluppare nel futuro triennio, specificando le

priorità d'azione, gli obiettivi della ricerca e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività. Il Programma è sottoposto all'approvazione dell'organo politico di riferimento.

2. Nell'ambito delle priorità e obiettivi individuati nel Programma triennale di Ricerca e Sviluppo, i ricercatori propongono, annualmente, al Direttore Generale, obiettivi specifici, indicatori e target di R&S da inserire nel Piano delle Performance dell'Ente. Le attività di R&S sono valutate annualmente sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici proposti, approvati dal Direttore Generale ed inseriti nel Piano delle Performance dell'Ente.
3. La valutazione della qualità della ricerca (VQR) si basa sui criteri specificati nella Carta Europea dei Ricercatori (Sistemi di valutazione). Le procedure di valutazione devono tenere in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti, ossia le pubblicazioni con relativi indicatori bibliometrici (Impact factor, H-index), i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, e le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità.

Art. 10. Accordi, convenzioni e contratti

1. L'Ente, in relazione a specifici obiettivi, qualora non disponesse delle competenze interne necessarie, realizza attività di ricerca con enti terzi e privati.
2. Tali attività sono regolate da accordi, convenzioni e/o contratti, che definiscono gli obiettivi comuni di ricerca, ed i programmi operativi che specificano l'impegno tecnico, amministrativo ed economico delle parti.
3. Per ogni programma operativo, sulla base dei titoli specifici e delle competenze documentabili sul tema, è individuato un responsabile scientifico, scelto come indicato all'art. 3. Il responsabile scientifico verifica il corretto svolgimento delle attività, curando la predisposizione di tutti gli atti necessari alla loro attuazione. Le parti firmatarie di accordi, convenzioni o contratti, per quanto di relativa competenza, dovranno garantire la proprietà dei dati ottenuti nelle ricerche e definire gli aspetti relativi alla condivisione dei diritti patrimoniali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 10.02.2005 e della Legge n. 633 del 22/04/1941.
4. Le parti dovranno inoltre impegnarsi a pubblicare congiuntamente i risultati della ricerca, sotto forma di pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative, nel rispetto dell'indipendenza dei singoli ricercatori coinvolti e come all'art. 7.
5. I dati ottenuti nelle ricerche dovranno essere resi disponibili nel formato adeguato per il caricamento sul Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA). Nello stesso saranno caricate le convenzioni, pubblicazioni, atti di convegno e reportistica relativi alle ricerche svolte, compatibilmente con copyright eventualmente concessi a riviste scientifiche.

Art. 11. Spin-off

1. L'Ente favorisce la nascita di spin-off di ricerca conseguenti a innovazioni e brevetti con valore economico e commerciale, eventualmente derivanti dalle attività di R&S svolte dall'amministrazione.
2. Lo spin-off ha il fine di consentire un adeguato sfruttamento delle potenzialità commerciali dell'innovazione e un adeguato sbocco sul mercato degli output della ricerca.

3. Le spin-off dell'Ente saranno disciplinate da apposito e successivo provvedimento che ne definisce limiti, responsabilità ed organizzazione.